



DL 1/2020: istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca A.S. 1664 - D.L. 1/2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1664 - D.L. 1/2020
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
Iniziativa:	Governativa
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
Sede:	referente

Contenuto

L'articolo 1 reca l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e, contestualmente, la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine viene modificato il decreto legislativo n. 300/1999.

L'articolo 2 attraverso ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Sono trasferite al Ministero le corrispondenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

La disposizione attribuisce anche al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con conseguente trasferimento delle necessarie risorse. È fatta salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Sono inoltre definite le aree funzionali e l'organizzazione dei due ministeri.

In particolare, il Ministero dell'istruzione sarà organizzato in due dipartimenti mentre il Ministero dell'università e della ricerca vedrà la presenza di un segretario generale e di altre cinque posizioni dirigenziali generali.

L'articolo 3 prevede che entro il 30 giugno 2020 siano adottati i regolamenti di organizzazione dei nuovi ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione. I regolamenti saranno adottati con DPCM, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione, previa delibera del Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di Stato.

L'articolo dispone anche il trasferimento ai due ministeri delle necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale.

L'articolo 4 disciplina la fase transitoria in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei ministeri, con riferimento, tra gli altri aspetti, agli incarichi dirigenziali già attribuiti e agli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie e **l'articolo 6** l'entrata in vigore.

Per ulteriori elementi si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 202](#).


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alla materia, di **esclusiva competenza statale**, attinente ad *ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).

Senato: Nota breve n. 169
Camera: nota Questioni regionali n. 83
28 gennaio 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0083